Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 111

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 14 maggio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1937

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 aprile 1937-XV, n. 592.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'art. 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 593.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 784, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 784, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 594.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, che modifica il regime fiscale degli spiriti e dà un nuovo assetto alla produzione e all'impiego di essi come carburante.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, che modifica il regime fiscale degli spiriti e dà un nuovo assetto alla produzione e all'impiego di essi come carburante.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1937-XV, n. 595.
**Norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di proteggere i dischi e gli altri prodotti dell'industria fonografica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del presente decreto si intende per opera fonografica il disco o qualunque altro prodotto atto a riprodurre, per effetto di registrazione ottenuta con qualsiasi processo tecnico, parole, suoni musicali, canti ed ogni altro suono o rumore.
Opera fonografica originale è quella creata direttamente dalla registrazione dei suoni.
La protezione accordata dal presente decreto compete al produttore dell'opera fonografica originale.

Art. 2.

Il produttore dell'opera fonografica originale ha il diritto:

*a)* di opporsi a che essa sia, senza la sua autorizzazione, riprodotta in modo diretto o indiretto con qualsiasi processo di duplicazione;

*b)* di esigere un compenso per la utilizzazione di essa a scopo di lucro, sia a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione, sia per esecuzione in esercizi pubblici od aperti al pubblico, senza poterne peraltro vietare la esecuzione;

*c)* di opporsi a che l'utilizzazione di cui al precedente comma sia effettuata in condizioni tali da arrecare grave ed ingiusto pregiudizio alla reputazione del produttore.

Art. 3.

Il compenso di cui all'art. 2, lettera *b*), è determinato d'accordo tra il produttore e colui che utilizza l'opera fonografica.
In caso di mancato accordo il compenso verrà determinato da un Collegio arbitrale composto dai rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali e da un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda, che lo presiede.
Qualora una delle parti non sia inquadrabile sindacalmente, nominerà un rappresentante di propria fiducia.
Gli esercizi pubblici sono tenuti al compenso di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 solamente nel caso in cui i prezzi normali praticati dagli esercizi stessi subissero un aumento durante il periodo di esecuzione di opere fonografiche e nel caso in cui si eseguissero feste danzanti con mezzi fonografici.

Art. 4.

Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione delle opere fonografiche ai fini dell'insegnamento.
Nessun compenso è altresì dovuto per l'utilizzazione ai fini della propaganda fatta dalle Amministrazioni dello Stato o da Enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Art. 5.

Soltanto le opere regolarmente depositate presso il Ministero per la stampa e la propaganda sono protette dal presente decreto.
Il deposito deve essere accompagnato da una domanda in carta legale diretta al Ministero per la stampa e la propaganda, nella quale devono essere indicati:

1° il nome del produttore;
2° il luogo e la data di formazione dell'opera fonografica originale;
3° il titolo dell'opera registrata e il nome degli autori qualora siano identificabili;
4° tutti gli altri elementi atti ad identificarla.

Il Ministero per la stampa e la propaganda rilascia un certificato comprovante l'avvenuto deposito.
La durata della protezione dell'opera fonografica originale è di trenta anni a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il deposito.
Le anzidette disposizioni si applicano anche per le opere fonografiche già in circolazione all'entrata in vigore del presente decreto, ma la durata della protezione non può in ogni caso superare i cinquanta anni dalla data della formazione.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a titolo di reciprocità ai produttori stranieri.
Il regime di reciprocità è dichiarato con Regio decreto.

Art. 7.

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque riproduce in modo diretto od indiretto l'opera fonografica senza l'autorizzazione prevista nell'art. 2, lettera *a*), è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 3000.

Art. 8.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate le norme di carattere transitorio e quelle per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 385, foglio 60.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1937-XV, n. 596.

**Disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento, non hanno effetto se non siano autorizzati dal Segretario o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista.
Eguale autorizzazione è necessaria per gli atti di consenso ad iscrizione di ipoteche.

Art. 2.

Gli atti di trasferimento di immobili eseguiti tra i Fasci di combattimento e tra le Federazioni provinciali dei Fasci di combattimento ovvero tra i Fasci e le Federazioni in seguito ad autorizzazione data dal Segretario o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, benchè avvenuti a titolo gratuito, non sono considerati come donazioni e non sono soggetti alle regole stabilite per queste nè per la sostanza nè per la forma.

Art. 3.

Resta ferma, per quanto concerne il trattamento fiscale degli atti di cui agli articoli 1 e 2, la disposizione dell'art. 2 della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, autorizzandosi il Ministro per la grazia e giustizia a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — STARACE — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 385, foglio 57.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 aprile 1937-XV, n. 597.

**Nuove concessioni in materia di temporanea importazione.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè il relativo regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, successivamente modificato;
Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

| Qualità della merce | Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione | Quantità minima ammessa alla temp. imp. | Termine massimo per la riesportazione |
|---|---|---|---|
| Caseina tessile (per un quantitativo massimo di q.li 4000). | Per la produzione di fibre artificiali « Lanital » (concessione valevole fino al 30 giugno 1938). | Kg. 100 | 6 mesi |
| Legno compensato di betulla e di ontano. | Per essere colorato e lucidato (concessione valevole fino al 30 giugno 1938). | Kg. 300 | 6 mesi |
| Bitumi solidi di petrolio. | Per la fabbricazione di preparati per la costruzione e manutenzione di strade (concessione valevole fino al 30 giugno 1939). | Kg. 100 | 1 anno |
| Materiali vari (filamenti di tungsteno, molibdeno e nichel, basi metalliche per lampadine elettriche, palloncini, tubi e canne di vetro). | Per la fabbricazione di lampade elettriche (concessione valevole fino al 30 giugno 1938). | Kg. 20 | 1 anno |
| Tronchi e radiche di legni vari (mogano, palissandro, ebano, frassino, olmo, acero, rovere e tulipier). | Per la produzione di impiallacciature (concessione valevole fino al 30 giugno 1939). | Kg. 100 per ciascuna qualità di legno | 1 anno |

Art. 2.

Sono ripristinate, per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni d'importazione temporanea, già accordate in via provvisoria per i seguenti prodotti:
*a)* Lastre di vetro o di cristallo: per essere temperate. La concessione è valevole fino al 30 giugno 1938.

La quantità minima ammessa alla temporanea importazione è ridotta a kg. 25.
(R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2157, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1057);

*b*) Legname di abete: per la fabbricazione di cornici e di aste per cornici.
La concessione è valevole fino al 30 aprile 1939.
(R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1974, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 817);

*c*) Bottiglie di vetro vuote: per essere riempite di birra destinata all'esportazione.
La concessione è limitata ad un quantitativo massimo di n. 6.692.000 di bottiglie di vetro e dovrà essere usufruita non oltre il 31 ottobre 1937.
(R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, convertito nella legge del 22 dicembre 1927, n. 2496, e successivamente ripristinato fino al 31 dicembre 1936);

*d*) Scatole pieghevoli di cartone, destinate all'imballaggio esterno di conserve alimentari e di formaggi.
La concessione è valevole fino al 30 aprile 1938.
(R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 74, e successivamente prorogato).

Art. 3.

La temporanea importazione del glucosio, concessa per la fabbricazione di frutti canditi e sciroppati, marmellate, mostarde, caramelle e pasticche di liquerizia, è estesa alla fabbricazione del torrone.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 385, foglio 61.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 598.
**Modificazione della denominazione della frazione Solvay Rosignano del comune di Rosignano Marittimo in « Rosignano Solvay ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'opportunità di modificare la denominazione della frazione Solvay Rosignano del comune di Rosignano Marittimo in « Rosignano Solvay »;
Vedute le relative deliberazioni del podestà di Rosignano Marittimo e del Rettorato della provincia di Livorno, rispettivamente in data 9 ottobre e 23 novembre 1936-XV;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, numero 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione della frazione Solvay Rosignano del comune di Rosignano Marittimo è modificata in « Rosignano Solvay ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 385, foglio 50.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 599.
**Rettifica di confine fra i comuni di Pontinia e di Terracina, in provincia di Littoria.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 6 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1682, convertito nella legge 18 aprile 1935-XIII, n. 574, concernente la istituzione della provincia di Littoria;
Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1082, con la quale è stato costituito il comune di Pontinia;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Pontinia e di Terracina, stabilito dall'art. 1 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1082, è, nel suo tratto meridionale, rettificato come segue: « la sponda sinistra del fiume Amaseno fino all'incidenza con la migliara 55; il margine meridionale di detta migliara fino all'incidenza con la strada nazionale Appia; il margine orientale di detta strada fino all'incidenza con il successivo tratto della migliara 55; il margine meridionale della stessa migliara fino all'incontro con l'attuale confine fra i comuni di Sabaudia e di Terracina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 385, foglio 51.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 600.
**Distacco della frazione Valgiobola dal comune di Genga e sua aggregazione a quello di Fabriano.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione Valgiobola del comune di Genga ne richiede l'aggregazione al comune contermine di Fabriano;
Vedute le deliberazioni 30 maggio 1934-XII, n. 272, e 1° giugno 1936-XIV, n. 198, del Podestà di Fabriano, 9 febbraio 1935-XIII, n. 11, e 13 giugno 1936-XIV, n. 34, del Podestà di Genga e 22 dicembre 1934-XIII e 19 agosto 1936-XIV del Rettorato della provincia di Ancona;
Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere, in data 2 marzo 1937-XV, si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione Valgiobola è distaccata dal comune di Genga ed aggregata a quello di Fabriano.
Il confine fra i Comuni suddetti è delimitato in conformità della pianta topografica vistata addì 29 maggio 1936-XIV dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Ancona, la quale, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 385, foglio 52.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° febbraio 1937-XV, n. 601.
**Autorizzazione al comune di Corte Brugnatella (Piacenza) a trasferire la sede municipale dalla località « Confiente » a quella di « Marsaglia ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 2 dicembre 1936-XV, con la quale il podestà del comune di Corte Brugnatella, in provincia di Piacenza, chiede, in esecuzione della propria deliberazione 27 maggio stesso anno, n. 8, l'autorizzazione a trasferire la sede municipale dalla località « Confiente » alla località « Marsaglia »;
Visto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Piacenza in adunanza del 3 settembre 1936-XIV;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Corte Brugnatella, in provincia di Piacenza, è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla località « Confiente » a quella denominata « Marsaglia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 385, foglio 49.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 marzo 1937-XV, n. 602.
**Erezione in ente morale della Fondazione « Guardia ostetrica permanente Ernesto Pestalozza », con sede in Roma.**

N. 602. R. decreto 8 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Guardia ostetrica permanente Ernesto Pestalozza » con sede in Roma, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1937 - Anno XV*

REGIO DECRETO 1° marzo 1937-XV, n. 603.
**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex monastica di S. Agostino, in Salemi (Trapani).**

N. 603. R. decreto 1° marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex monastica di S. Agostino, in Salemi (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1937 - Anno XV*

REGIO DECRETO 1° marzo 1937-XV, n. 604.
**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di S. Scolastica delle Benedettine, in Civitella S. Paolo (Roma).**

N. 604. R. decreto 1° marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Scolastica delle Benedettine in Civitella S. Paolo (Roma), ed il medesimo viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dal signor Lutters Giovanni ed altri, consistente nella cessione gratuita di un fabbricato, sito in comune di Civitella S. Paolo (Roma), del valore di L. 590.000.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1937 - Anno XV*

REGIO DECRETO 1° marzo 1937-XV, n. 605.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia dell'Addolorata, in S. Giorgio a Cremano (Napoli).**

N. 605. R. decreto 1° marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 10 gennaio 1936, completato con postilla in data 7 dicembre 1936, relativo alla erezione della nuova parrocchia dell'Addolorata, in S. Giorgio a Cremano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1937 - Anno XV*

REGIO DECRETO 1° marzo 1937-XV, n. 606.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di Maria Vergine Ausiliatrice, in Palermo.**

N. 606. R. decreto 1° marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo in data 28 agosto 1936, relativo alla erezione della nuova parrocchia di Maria Vergine Ausiliatrice in Palermo, con sede nella Chiesa dell'ex Monastero del Cancelliere, in via Sampolo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1937 - Anno XV*

REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 607.
**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Sacro Monte dei Morti, in Benevento.**

N. 607. R. decreto 18 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternità del Sacro Monte dei Morti, con sede in Benevento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1937 - Anno XV*

REGIO DECRETO 15 aprile 1937-XV.
**Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della sopracitata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Ritenuto che l'Istituto per le case popolari di Bologna è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bologna »;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del cennato Istituto provinciale ai sensi dell'art. 6 della sopracitata legge e dell'art. 4 dello statuto organico;
Visto il decreto 1° ottobre 1936-XIV col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. dott. ing. Augusto Baulina Paleotti ed il sig. dott. ing. Stefano Padovani sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1937 - Anno XV*
*Registro 9 Lavori pubblici, foglio 243.*

(1462)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1937-XV.
**Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa di risparmio di Cortona (Arezzo).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuta l'opportunità di sottoporre la Cassa di risparmio di Cortona (Arezzo) all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del suddetto R. decreto-legge;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa di risparmio di Cortona (Arezzo) sono sciolti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(1498)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1937-XV.
**Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Bologna come Istituto autonomo provinciale.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopraindicata con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il R. decreto 3 ottobre 1910, n. 427, con il quale l'Istituto per le case popolari di Bologna fu riconosciuto come corpo morale;
Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto lo schema di statuto organico approvato dal commissario governativo del sopracennato Istituto con deliberazione 24 marzo 1937-XV;

Decreta:

L'Istituto autonomo per le case popolari di Bologna è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bologna ».

E' approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale composto di 28 articoli.

L'esercizio finanziario in corso avrà termine il 28 ottobre 1937-XV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 marzo 1937 - Anno XV

(1463) *Il Ministro*: Cobolli-Gigli.

---

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1937-XV.
**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Torino;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Villastellone (Torino), dell'estensione di ettari 3700 circa, la cui linea di delimitazione da Villastellone segue la strada di Santena, quindi raggiunge Chieri colla strada che passa per Moretti e Fontaneto; da Chieri scende a Pessione e si porta ad attraversare la strada Torino-Poirino presso il km. 21; proseguendo oltre tale strada, attraversa il torrente Banna, raggiunge la Cascina Mazzetta ed attraversa il rio Stellone presso la Cascina Piè delle Terre e si porta a Vallongo; attraverso la ferrovia e per Cornalese si porta alla C. Fortepasso, indi ripiega a raggiungere la strada Carignano-Villastellone, e con questa ritorna a Villastellone.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

(1439) *Il Ministro*: Rossoni.

---

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1937-XV.
**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Torino;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Giaveno (Torino), della estensione di ettari 4800 circa, la cui linea di delimitazione, partendo da Giaveno, segue la strada di Coazze (strada delle fabbriche), indi il corso del Sangone fino alla frazione Rolando; sale sulla cima della Falconera (m. 1319); passa nella valle del Sangonetto e risale sul costone che divide la valle del Sangonetto dalla valle di Susa; scende in val di Susa a toccare Presa Garelle e la frazione Bennate e si porta al colle della Brajda (m. 1007); scende colla strada che porta a Valgioie e Gioveno fino alla frazione Bussone, quindi ad incontrare la strada Laghi di Avigliana-S. Ambrogio e con questa raggiunge la strada Giaveno-Avigliana tra i due laghi. Proseguendo sale sulle pendici del Moncuni, raggiunge Reano, ed infine segue le strade Reano-Trana e Trana-Giaveno.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1937 - Anno XV

(1440) *Il Ministro*: Rossoni.

---

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1937-XV.
**Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Pesaro.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Pesaro (comune di Urbino) dell'estensione di ettari 500 delimitata: dalla strada nazionale Urbino-Urbania, dal bivio della parrocchia di S. Cipriano fino al fosso del Moruccio; da questo corso d'acqua fino alla strada consorziale della parrocchia di S. Giovanni in Ghiaiuolo; questa strada sino al bivio di partenza della nazionale Urbino-Urbania;

Visti i decreti Ministeriali 11 giugno 1935 e 7 agosto 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1935-36 e 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pesaro ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in una zona della provincia di Pesaro, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: Rossoni.

(1450)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1937-XV.

**Schema di 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Catanzaro.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche per la provincia di Catanzaro approvato con R. decreto 29 novembre 1903 e quello suppletivo approvato con decreto Reale 28 marzo 1915;

Visto lo schema di secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Catanzaro compilato dal Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

*a*) il deposito dello schema di 2° elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della Regia prefettura di Catanzaro;

*b*) l'inserzione completa del presente decreto ed annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Catanzaro;

*c*) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

*d*) l'affissione nell'Albo pretorio di detti Comuni, per il termine di 30 giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali e dell'eseguito deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

*e*) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Catanzaro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV.

*Il Ministro*: COBOLLI GIGLI.

**Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catanzaro.**

| Num. d'ordine | DENOMINAZIONE (da valle verso monte) | FOCE O SBOCCO | COMUNI toccati od attraversati | LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torrente Cianflone, infl. n. 38 dell'elenco principale. | Passaggio | Decollatura | Dallo sbocco sino alla località Piciero o Cadrappa. |
| 2 | Fiume Risata, infl. n. 18 dello elenco principale. | Amato | Nicastro, S. Eufemia Lametia | Dallo sbocco sino alla località Palazzo. |
| 3 | Fiumara Daniele, infl. n. 2. | Risata | Nicastro | Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese. |
| 4 | Sorgenti La Valle e Levrisi, infl. n 89 dello elenco principale. | Potame | Zambrone | Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese. |
| | *Versante Jonio* | | | |
| 5 | Valle Alcino o S. Nicola infl. n. 218, dell'elenco principale. | Fallaco | Sattingiano | Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa Utilizzate in parte dal comune di Settingiano per l'acquedotto potabile. |
| 6 | Sorgenti Monaco e Catina, infl. n. 238 dell'elenco principale. | Simeri | Taverna | Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese. Utilizzate dal Consorzio Albi et Uniti per l'acquedotto potabile. |
| 7 | Vallone del Pisarello, infl. n. 257 dell'elenco principale. | Tacina | Taverna | Dallo sbocco alla sorgente questa compresa. |
| 8 | Valle della Cona, infl. n. 243 dell'elenco principale. | Uria | Zagarise | Dallo sbocco sino alla confluenza del ramo che scende dalla Regione Comuni. |
| 9 | Sorgente Carta, infl. numero 262 dell'elenco principale. | Vergari | Mesuraca | Dallo sbocco alla sorgente questa compresa. Utilizzate in parte dal comune di Mesuraca per l'acquedotto potabile della frazione Filippa. |

Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV.

Visto, *Il Ministro per i lavori pubblici*: COBOLLI GIGLI.

(1477)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1937-XV.

**Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazioni sulla durata della vita umana presentate dalla Società austriaca di assicurazione « Danubio ».**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società austriaca di assicurazione sulla vita « Danubio », intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie, adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

*Articolo unico.*

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione, presentate dalla rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società austriaca di assicurazione sulla vita « Danubio »:

*a*) Tariffa XI, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile, se l'assicurato è in vita ad un'epoca prestabilita;

*b*) Tariffa XI *R*, relativa all'assicurazione, con controassicurazione a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile se l'assicurato è in vita ad un'epoca prestabilita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza.

Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: LANTINI.

(1437)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con nota n. 15255-XVIII del 4 maggio 1937-XV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 523, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1937-XV.

(1512)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio n. 15256-XVIII, del 4 maggio 1937-XV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, contenente modificazioni al testo unico approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, sui Consigli provinciali delle corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1937-XV, n. 100.

(1513)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Nomina del commissario straordinario della Cassa di risparmio di Cortona (Arezzo).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.*

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto in pari data del Capo del Governo, col quale si provvede allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Cortona (Arezzo);

Dispone:

Il sig. cav. uff. Luigi Mastrorilli fu Marco, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio di Cortona (Arezzo), con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II del citato Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1937 - Anno XV

*Il Governatore della Banca d'Italia*
*Capo dell'Ispettorato*:
AZZOLINI.

(1499)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

**Media dei cambi e dei titoli**
del 12 maggio 1937-XV.

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19 — |
| Inghilterra (Sterlina) | 93,97 |
| Francia (Franco) | 85,25 |
| Svizzera (Franco) | 435,25 |
| Argentina (Peso carta) | 5,79 |
| Austria (Shilling) | 3,56 |
| Belgio (Belga) | 3,2075 |
| Canadà (Dollaro) | 19 — |
| Cecoslovacchia (Corona) | 66,23 |
| Danimarca (Corona) | 4,195 |
| Germania (Reichsmark) | 7,6336 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 43,70 |
| Norvegia (Corona) | 4,7215 |
| Olanda (Fiorino) | 10,45 |
| Polonia (Zloty) | 360,73 |
| Romania (Leu) | 13,9431 |
| Svezia (Corona) | 4,8445 |
| Turchia (Lira turca) | 15,1021 |
| Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing) | 5,6264 |
| Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing) | 16,92 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 73,575 |
| Id. 3,50 % (1902) | 71,30 |
| Id. 3,00 % (Lordo) | 53,70 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 71,475 |
| Rendita 5 % (1935) | 92,55 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 89,475 |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940 | 101,275 |
| Id. id. 5 % - Id. 1941 | 101,325 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 91,775 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 91,725 |
| Id. id. 5 % - Id. 1944 | 97,65 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 31

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Red. 3,50 % | 223888 | 742 — | Belli Bruno e *Giana* di Enrico, minori, sotto la p. p. del padre dom. a Vicenza. Con usufr. vit. a Peloso Teresa *fu Scaligero* in Belli dom. a Vicenza | Belli Bruno e *Giordana* di Enrico, minori, sotto la p. p. del padre, dom. a Vicenza. Con usufr. vit. a Peloso Teresa *fu Bortolo detto Scaligero* in Belli, dom. a Vicenza. |
| Id. | 170239 | 21 — | Scribano *Giuseppe* fu Salvatore, minore, sotto la p. p. della madre Sgarlata Rosa-Paola di Carmelo dom. a Ragusa. | Scribano *Giuseppa*, ecc., come contro. |
| Cert. Credito all'ordine 5 % | 2647<br>2648 | 805 —<br>5 — | Martinelli Mario di Telesforo. | Martinelli Mario di Telesforo, *minore, sotto la p. p. del padre.* |
| Con. 3,50 % (1906 | 223004<br>280560 | 210 —<br>70 — | *Rizzo* Gaetano fu Francesco dom. in Salerno. | *Rizzi* Gaetano fu Francesco, dom. in Salerno. |
| Red. 3,50 % | 14743 | 70 — | *Sansone* Giuseppina fu Giacomo, nubile, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta). | *Sanzone* Giuseppina fu *Luigi*, nubile, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta). |
| Id. | 69225 | 35 — | *Sansone* Giuseppina fu Luigi, nubile, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta). | *Sanzone* Giuseppina fu Luigi, nubile, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta). |
| Cons. 3,50 % (1906) | 337499 | 140 — | Baldi di Serralunga Gabriella moglie di *d'Emarese Giovanni* dom. in Roma. | Baldi di Serralunga Gabriella moglie di *Vagina d'Emarese Giovanni*, dom. in Roma. |
| Id. | 686394 | 126 — | Baldi di Serralunga Gabriella fu Filippo vedova di *d'Emarese Giovanni* dom. in Roma; vincolata d'usufrutto. | Come sopra; vincolata d'usufrutto. |
| Id. | 755937<br>755938 | 1050 —<br>952 — | Baldi di Serralunga Gabriella fu Filippo ved. di *d'Emarese Giovanni* dom. in Roma. | Come sopra. |
| Cert. di credito all'ordine 5 % | 302 | 505 — | Ceccuti *Giulio* fu Pasquale dom. in Firenze. | Ceccuti *Giulia* fu Pasquale, dom. in Firenze. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 166267 | 714 — | Pirovano *Camilla* fu Carlo, minore, moglie di *Penati Carlo* di Giuseppe dom. a Monza (Milano), dotale. | Pirovano *Maria-Cleofe-Camilla* fu Carlo, *minore emancipata, sotto la curatela del marito Pennati Gaetano-Filippo-Carlo* di Giuseppe, dom. a Monza (Milano). |
| Prest. naz. 5 % | 24864 | 130 — | *Mussolin* Annita di Silvio, minore, sotto la p. p. del padre, dom. in Lozzo Atestino (Padova), con annotazione. | *Mossolin* Annita, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 632927 | 383,50 | *Bozzalla Corio* Teresa fu Giovanni moglie di Bozzalla Luigi dom. a Torino. | *Corio* Teresa fu Giovanni, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % | 495419 | 133 — | Pagani Maria-Luisa e Giorgio-Luigi fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre *Linati* Maria *di Luigi* ved. Pagani. Con usufr. vit. a favore di *Linati* Maria *di Luigi* ved. Pagani. | Pagani Maria-Luisa e Giorgio-Luigi fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre *Ronchi Linati* Maria *fu Giovanni* ved. Pagani. Con usufr. vit. a favore di *Ronchi Linati* Maria *fu Giovanni* ved. Pagani. |
| Id. | 495420 | 199,50 | Pagani Maria-Luisa fu Luigi, minore, sotto la p. p. della madre *Linati* Maria *di Luigi* ved. Pagani. | Pagani Maria-Luisa fu Luigi, minore, sotto la p. p. della madre *Ronchi Linati* Maria *fu Giovanni*, ved. Pagani. |
| Id. | 495421 | 199,50 | Pagani Giorgio-Luigi fu Luigi, minore, sotto la p. p della madre *Linati* Maria *di Luigi*, ved. Pagani. | Pagani Giorgio-Luigi fu Luigi, minore, sotto la p. p. della madre *Ronchi Linati* Maria *fu Giovanni* ved. Pagani. |
| Id. | 438580 | 91 — | Pessina Luigi e *Carla* fu Carlo, minori, sotto la p. p. della madre Goio Salvina fu Alessandro. Con vincolo d'usufrutto a favore di Goio Salvina fu Alessandro ved. di Pessina Carlo. | Pessina Luigi e *Piera-Carla*, ecc., come contro. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Red. 3,50 % | 153602 | 192,50 | Oggioni *Leopoldo* fu Guido, minore, sotto la p. p. della madre Iorion *Adele-Ida* di Enrico, dom. in Milano. | Oggioni *Leopolda* fu Guido, minore, sotto la p. p della madre Iorion *Ida* di Enrico, dom. in Milano. |
| Rendita 5 % (1935) | 115449 | 255 — | Nolli Maria fu Attilio, dom. in Cremona. | Come contro. |
| Id. | 115450 | 525 — | Nolli Ines fu Attilio, dom. in Cremona. | Come contro. |
| Id. | 115451 | 525 — | Nolli Edvige fu Benedetto, dom. a Cagliari. | Come contro. |
| Id. | 115452 | 525 — | Nolli Esterina fu Annibale, dom. a Cremona. | Come contro. |
| Id. | 115500 | 660 — | Nolli Francesco fu Attilio, dom. in Almeneda (Cremona). | Come contro. |
| Id. | 115501 | 660 — | Nolli Torquato fu Benedetto, dom. in Cremona. | Come contro. |
| Id. | 115502 | 660 — | Nolli Mario fu Benedetto, dom. in Cremona. | Come contro. |
| Id. | 115503 | 660 — | Nolli Francesco fu Benedetto, dom. in Vescovato (Cremona). | Come contro. |
| Id. | 115504 | 525 — | Nolli Francesca fu Annibale, dom. in Cremona. | Come contro. |
| Id. | 115505 | 525 — | Piva Francesco fu Antonio, dom. in Palvareto (Cremona). | Come contro. |
| Id. | 115506 | 1055 — | Piva Renzo fu Antonio, dom. in Palvareto (Cremona). | Come contro. |
| | | | Tutte con usufrutto vit. a Camplani *Norina* fu Raimondo, dom. in Cremona. | Tutte con usufr. vit. a Camplani *Onorina* fu Raimondo, dom. in Cremona. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 811438 | 1001 — | Gallo Margherita fu Giuseppe, *nubile*, dom. a Palermo. | Gallo Margherita fu Giuseppe, *vedova di Merlo Giovanni*, dom. a Palermo. |
| Id. | 267371 | 2100 — | Levi *De Veali* Matilde-Rosa fu Elia Bonajut ved. *De Benedetti* ing. Abramo, dom. in Torino. | Levi *Deveali* Matilde fu Elia ved. *Debenedetti* ing. Abramo, dom. in Torino. |
| Red. 3,50 % | 328297 | 350 — | Togliatti *Marianna* fu *Battista*, nubile, dom. a Barone Canavese (Torino). | Togliatti *Maria-Anna-Angela* fu *Giovanni*, nubile, dom. a Barone Canavese (Torino). |
| Cons. 3,50 % (1906) | 821605 | 350 — | *Castallano* Clementina fu Vito, dom. a New York (U. S. A.). | *Castellano* Clementina fu Vito, dom. a New York (S. U. A.). |
| Red. 3,50 % | 192473 | 157,50 | Castelli Carmela fu *Pasquale*, minore, sotto la p. p. della madre Pivani Grazia di Vincenzo, dom. a S. Vincenzo al Volturno (Campobasso). | Castelli Carmela fu *Antonio*, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 584470<br>703959 | 35 —<br>35 — | *De Rita* Carlantonio di Giuseppe, dom. in Avellino. Annotata d'ipoteca cauzionale. | *Di Rito* Carlantonio, ecc., come contro. |
| Id. | 713148 | 105 — | *De Rita* Carlantonio fu Giuseppe, dom. in Resina (Napoli). Annotata d'ipoteca cauzionale. | *Di Rito* Carlantonio, ecc., come contro. |
| Con. 5 % | 150430 | 465 — | Bertocchini Cesira, moglie di Morelli Ezio, *Berta*, moglie di Lucente Vincenzo ed Emma, moglie di Casini Gino di Alessandro, domiciliate in Livorno, pro indiviso, con usufr. vit. a favore di Andreuccetti Zemira fu Vincenzo, moglie di Bertocchini Alessandro, dom. a Livorno. | Bertocchini Cesira, moglie di Morelli Ezio, *Alberta*, ecc., come contro. |
| Rendita 5 % | 25833 | 1000 — | *Ramasco* Tommaso-Giorgio fu Antonio, dom. in Andorno (Novara). | *Ramasco-Vittor* Tommaso-Giorgio fu Antonio, dom. in Andorno (Novara). |
| Cons. 3,50 % (1906) | 224704 | 420 — | Pozzi *Ines* di Giuseppe, moglie di Fortunato Rossi, dom. in Milano. Vincolata per dote col patto di riversibilità. | Pozzi *Iesse-Maria-Vittoria*, ecc., come contro. |
| Id. | 603360 | 70 — | Faranda *Teresa* e *Vittoria* fu Giuseppe, minori, sotto la tutela dell'avo paterno Faranda Ignazio, dom. a Falcone (Messina). | Faranda *Maria-Teresa* e *Maria-Vittoria*, ecc., come contro. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % (1906) | 628123 | 63 — | Faranda *Vittoria* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela dell'avo paterno Faranda Ignazio, dom. ad Olivarella (Messina). | Faranda *Maria-Vittoria*, ecc., come contro. |
| Id. | 143035<br>150091<br>185178 | 175 —<br>77 —<br>175 — | *Retenna* Pietro fu Martino, dom. in Susa (Torino). | *Reteuna* Pietro fu Martino, dom. in Susa (Torino). |
| Red. 3,50 % | 63599 | 203 — | *Masoli Giannina* fu Arturo, minore, sotto la p. p. della madre Corti Agnese fu Luigi vedova *Masoli*, dom. a Monza (Milano). | *Masolo Giannina-Enrichetta* fu Arturo, minore, sotto la p. p. della madre Corti Agnese fu Luigi vedova *Masolo*, dom. a Monza (Milano). |
| Id. | 181033 | 35 — | *Vivanni* Girolama fu Antonio, minore, sotto la p. p. della madre *Chiaccherini* Santa fu Francesco ved. Vivani Antonio, dom. a Loreto (Ancona). | *Vivani* Girolama fu Antonio, minore, sotto la p. p. della madre *Chiacchierini* Santa fu Francesco vedova Vivani Antonio, dom. a Loreto (Ancona). |
| Id.<br>Id.<br>Id.<br>Cons. 3,50 % | 139864<br>162958<br>164019<br>469771 | 619,50<br>350 —<br>1123,50<br>14 — | Dondi *Dall'Orologio Matilde* fu Michele, moglie di Di Thiene Annibale, dom. a Vicenza. Con vincolo dotale. | Dondi *Orologio Maria-Matilde*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % | 141548 | 595 — | Giacoma *Armando* di Giuseppe, dom. a Cintano Canavese (Torino). | Giacoma *Antonio-Armando* di Giuseppe, *minore, sotto la p. p. del padre*, dom. a Cintano Canavese (Torino). |
| Id. | 77253 | 350 — | Crociati Bruno, Renzo e *Nello* fu Michele, minori, sotto la p. p. della madre Carlin Maria fu Celeste ved. di Crociati Michele, dom. a Longarone (Belluno). | Crociati Bruno, Renzo ed *Ezio-Nello* fu Michele, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1902) | 020250 | 700 — | *Panié* Felice fu Domenico, dom. a Roma, con usufrutto vit. a De Santis Gemma di Giuseppe, nubile, dom. in Roma. | *Panier* Felice fu Domenico, ecc., come contro |
| Cons. 3,50 % (1906) | 504767 | 910 — | Come sopra. | Come sopra. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 marzo 1937 - Anno XV

*Il direttore generale*: POTENZA.

(1187)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

### Ufficio della Proprietà Intellettuale

Elenco n. 2 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | Numero del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 29 febbraio 1936 | Ranieri Brandigi & Figlio, a Tosi, Reggello (Firenze). | Sedile per salotto 'n stile 900 con sostegni curvi laterali a mo' di gambe e con rivestimento di tessuto in paglia (privativa richiesta pel modello con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del modello). | 13841 |
| 30 aprile » | Marinucci Gaetano, a Ripateatina (Chieti). | Fermaglio semiautomatico per cravatte a nodo fisso (modello). (Il richiedente ha anche dichiarato che a norma della legge 16 luglio 1905, n. 423, intende far valere il diritto di priorità decorrente dall'11 aprile 1935, per avere esposto il trovato alla Mostra Nazionale Invenzioni di Torino dall'11 maggio al 23 giugno 1935. | 13842 |
| 23 luglio » | Kebat Lodovico, a Merano (Bolzano). | Cassettina con giornale e conti di tre colonne per le operazioni in partita doppia (modello). | 13843 |
| 14 settembre » | Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H., a Berlino. | Apparecchio radioricevitore con riquadro unico comprendente l'altoparlante e la scala e con un grosso montante centrale nel detto riquadro (modello). | 13844 |
| 14 » » | Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H., a Berlino. | Apparecchio radioricevitore con riquadro unico per la scala e l'altoparlante e con tre manopole di comando (modello). | 13845 |
| 14 » » | Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H., a Berlino. | Apparecchio radioricevitore con il quadro della scala riunito all'apertura dell'altoparlante in uno stesso riquadro rettangolare (modello). | 13846 |
| 22 » » | Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia). | Disegno di tessuto decorato con disseminato di begonie in varia grandezza con aspetti di stratificazione (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13847 |
| 22 » » | Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia). | Disegno di tessuto decorato con gettata di papaveri (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte i colori anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13848 |
| 8 » » | I.N.N.E.T. Industria Nazionale Nastri Elastici Torino, a Torino. | Tessuto elastico rigato con riga interrotta ad intervalli da zone dilatate (modello). | 13849 |
| 26 » » | « Solo » Zündwaren-und Chemische Fabriken A. G., a Vienna. | Dispositivo per impedire lo scioglimento di maglie di calze (modello). | 13850 |
| 1° ottobre » | Romano Giovanni, a Torino. | Morsetto serrafilo con blocchetti a sede cilindrica (modello). | 13851 |
| 1° » » | Romano Giovanni, a Torino. | Morsetto serrafilo con blocchetto a sede cilindrica (modello). | 13852 |
| 5 novembre » | Castelli Enrico, a Roma. | Sportello scorrevole di chiusura sospeso (modello). | 13853 |
| 5 » » | Castelli Enrico, a Roma. | Maschera per parte anteriore del cofano o radiatore di autoveicolo (modello). | 13854 |
| 5 » » | Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara. | Disegno di tessuto a maglia per camicie da uomo, costituito da successioni dei seguenti elementi: striscia nera, striscia bianca, filetti bianchi su fondo cannella (disegno). | 13855 |

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | Numero del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 3 novembre 1936 | Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara. | Disegno di tessuto a maglia per camicie da uomo, costituito da successioni dei seguenti elementi: filetti neri su fondo azzurro sfumato, striscie nere e filetti neri su fondo grigiastro, striscia bianca (disegno). | 13856 |
| 29 ottobre » | Keppel Hesselink Jacob Herman, a Rapallo (Genova). | Macchinetta per disegnare (disegno). | 13857 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con corolle di rose con ombreggiatura su fondo a linee ondulate (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13858 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con teste e foglie di papaveri regolarmente spaziate con simulata appuntatura a spilli e proiezione di ombra (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13859 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con sparsa di grossi crisantemi contrapposti (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13860 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con sparsa di ramoscelli con foglie e ramoscelli con roselline simultaneamente appuntate con spilli (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13861 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegni di tessuto con sparsa di teste di garofani con doppia ombreggiatura e simulata appuntatura di spillo (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13862 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con sparsa di boccioli, foglie e fiori d'anemoni con proiezioni d'ombra e simulata appuntatura di spillo (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13863 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto con mazzetti di ranuncolacee con simulata appuntatura a spillo (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13864 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con sparsa di margherite, fiordalisi e ranuncoli contrapposti con simulata appuntatura a spilli (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13865 |

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | Numero del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 29 ottobre 1936 | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con conifere abbinate (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13866 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con mazzetti contrapposti di margheritine (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13867 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con grappoli e foglie di serenelle con peonie (privativa richiesta pe disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13868 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con teste di margherite con proiezione d'ombra e simulata appuntatura a spillo (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13869 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con roselline silvestri e foglie inquadrate in disposizione alterna (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13870 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di bandiere collegate e contrapposte (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13871 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con sparsa di cavallini rampanti contrapposti (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13872 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con proiezione di cubi di eguale grandezza (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13873 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con teste di roselline e foglie stilizzate allineate (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristiche del disegno (disegno). | 13874 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con scacchiera di quadrati di cavalcature stilizzate e ramoscelli spaziati da grossi punti (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13875 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di visi con aspetto di folla dall'alto (privativa richiesta pel disegno o contorno del di- | 13876 |

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | Numero del registro attestati |
|---|---|---|---|
| | | segno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | |
| 29 ottobre 1936 | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con disposizione alterna di gigli e colombe spaziate con grossi punti (privativa richiesta con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13877 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegni di tessuto decorato con triangolatura di rosellina e campanule stilizzate spaziate da grossi punti (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13878 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con doppio profilo di caseggiati disuguali e riflessi dei medesimi (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13879 |
| 29 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con doppio profilo di caseggiati disuguali con bordo di imbarcazioni e rifiessi di acqua (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi, le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13880 |
| 7 novembre 1936 | Ditta Abbiati & Fabbri, a Montevecchia (Brianza). | Scatola in bakelite per polveri igieniche (modello). | 13881 |
| 6 » » | Locatelli Enrico, a Milano. | Sistema di formazione a segmenti con incrostazione di figure di animali, alternantesi con segmenti non incrostati, dei gioielli chiusi a cerchio (modello). | 13882 |
| 10 » » | Ditta Sisan, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con stilizzazione di tende con pennacchi contropposte (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13883 |
| 10 » » | Ditta Sisan, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di margherite, funghi, sassifraghe, mughetti, bacche e cuori su ramoscelli di foglie di sensitiva (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13884 |
| 10 » » | Ditta Sisan, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di piacche e fiorellini stilizzati con iniziali (privativa richiesta pel dsegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13885 |
| 10 » » | Ditta Sisan, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con righe di quadrilateri con scritture cinesi e segni porta fortuna (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13886 |

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | Numero del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 10 novembre 1936 | Ditta Sisan, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con schizzo di pattinatrici con ampia gonna (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13887 |
| » » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con mazzi di petunie, bottondoro e fior di fagiuolo con gambi filiformi (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13888 |
| » » » | Vittorio Sacerdotti & C. | Attrezzo portabambini (modello). | 13889 |
| 10 » » | Ditta Sisan, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con collane di damine danzanti in crinolina (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13890 |
| 10 » » | Ditta Sisan, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con olandesi e olandesine tra mulini a vento (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13891 |
| 10 » » | Ditta Sisan, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con stilizzazione di militari con calzoni alla zuava (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13892 |
| 10 » » | Ditta Sisan, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con festoni di riccioli e trifoglio (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13893 |
| 10 » » | Ditta Sisan, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con quadrati simmetricamente alternati con vignette olandesi ed indiane (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13894 |
| 10 » » | Ditta Sisan, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di cappelli tirolesi ed alpini e caschi coloniali (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13895 |
| 10 » » | Ditta Sisan, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con fantasia di girandole e fiori cinesi (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratterstica del disegno (disegno). | 13896 |
| 10 » » | Ditta Sisan, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con intrecci di crisantemi, garofani doppi, zinie, astri, fuxie e viole con foglie di rosa e di capelvenere (privativa richiesta pel disegno o contorno di disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13897 |

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | Numero del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 10 novembre 1936 | Ditta Sisan, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con festoni di fiori di semprevivo, ranuncoli, astri, olematidi e begonie intrecciate con foglie di rosa e felci (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13898 |
| 10 » » | Ditta Sisan, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con fantasia di foglie di victoria regia (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratterisica del disegno (disegno). | 13899 |
| 10 » » | Ditta Sisan, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con fasci contrapposti di sciarpe iridate (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13900 |
| 10 » » | Ditta Sisan, a Milano. | Disegno di tessuti decorati con figurine isolate e accoppiate con stilizzazioni di costumi paesani (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13901 |
| 11 » » | S. A. L. F. I. Soc. An. Lavorazioni Forniture Industriali, a Milano. | Galleggiante a sfere per cassette di distribuzione d'acqua, vasi di espansione, e simili in materiale plastico (modello). | 13902 |
| 19 » » | Ditta Fratelli Martinelli di N., a Milano. | Cappello per signora in forma di calotta con visiera slanciata verso l'altro e nastro di guarnizioni attraversante il cappello al termine della visiera e annodato alle estremità (modello) | 13903 |
| 25 » » | Azienda Elettrica del Governatorato di Roma. | Serratura specialmente per sportelli di nicchie (modello). | 13904 |
| 28 » » | Ditta Angelo Maffi, a Milano. | Berretto per signora calzabile in due posizioni, con nodi di nastro alle due estremità e rombo impunturato a macchina su un lato (modello). | 13905 |
| 30 » » | Ditta Fratelli Martinelli di N., a Milano. | Cappello di feltro in un solo pezzo ripiegato all'indietro e formante un largo bordo arrotolato avanti e sui fianchi, che finisce sulla nuca a ferro di cavallo (modello). | 13906 |
| 30 » » | Longo Erminio, a Predazzo (Trento). | Portalame per lame da rasoi di sicurezza tipo gillette (modello). | 13907 |
| 13 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con teste di ninfe tra liliacee in fantasia (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13908 |
| 13 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con stilizzazione di mazzi di fiori di campo dall'alto (privativa richiesta pel disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13909 |
| 13 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con festoni di margherite (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte e i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13910 |

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | Numero del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 14 novembre 1936 | Soc. An. Carlo De Micheli di E., a Milano. | Nastro elastico per bretella o simili costituito da un complesso di doppie strisce poste sotto tensione e trattenute da cordoncini trasversali sormontati e sottopassati alternativamente dalle strisce addoppiate (modello). | 13911 |
| 16 » » | Ditta Sisan, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con paesaggio equatoriale con specchi di lago, casette, indigeni, piante esotiche, (privativa richiesta pel disegno e contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13912 |
| 16 » » | Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Disegno di tessuto decorato con sparsa di libri aperti con fiori e scritte (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13913 |
| 18 » » | Ditta Dazza & Tremelloni, a Milano. | Disegno di tessuto a righe parallele colorate (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori, anzi le combinazioni di essi, costituiscono caratteristica del disegno, precisamente fondo in tinta blu scuro con rigatura in nero, viola, celeste, bianco, verde, giallo e rosso (disegno). | 13914 |
| 18 » » | Ditta Dazza & Tremelloni, a Milano. | Disegno di tessuto a righe parallele (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte e i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno (Disegno). | 13915 |
| 18 » » | Ditta Dazza & Tremelloni, a Milano. | Disegno di tessuto a righe parallele (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13916 |
| 18 » » | Ditta Fratelli Steinberg, a Milano. | Fibbia per scarpe da signora (modello). | 13917 |
| 20 » » | Ottagalli Ugo, a Milano. | Imballaggio ad inviluppo avvolgente, con foglietto pubblicitario interposto, per formaggi e latticini in genere (modello). | 13918 |
| 20 » » | Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino. | Disegno di tessuto decorato con matassine arruffate (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13919 |
| 20 » » | Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino. | Disegno di tessuto decorato con cinesini uniti da stelle filanti (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno (disegno). | 13920 |

Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV.

*Il direttore*: A. ZENGARINI.

(1491)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Concorsi a 55 posti di tenente medico, a 4 posti di tenente chimico-farmacista e a 6 posti di tenente veterinario in S.P.E.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XII, n. 2110, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione della predetta legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto del 21 marzo 1929-VII, n. 629;

Vista la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, portante modificazioni al testo unico suddetto;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto e delle relative modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, che aggiorna le disposizioni sul matrimonio degli ufficiali delle forze armate dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1756, che sospende temporaneamente l'obbligo della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle forze armate dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione del Capo del Governo del 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti nei ruoli del servizio permanente effettivo del Regio esercito, i seguenti concorsi, per titoli ed esami:

a) per 55 posti di tenente medico;
b) per 4 posti di tenente chimico-farmacista;
c) per 6 posti di tenente veterinario.

Art. 2.

A tali concorsi potranno partecipare gli ufficiali in S. P. E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, nonchè gli altri cittadini del Regno, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite massimo di età è aumentato:

di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

di 4 anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli aumenti non si cumulano.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda, in carta da bollo da L. 6, indirizzata al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - divisione 2ª), con l'obbligo di presentarla, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sulla *Gazzetta Ufficiale*, al comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono, ovvero, in tutti gli altri casi, al comando del distretto nella cui circoscrizione risiedono.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e titoli allegati;

b) indicare il loro preciso recapito, quello della propria famiglia, se in servizio militare, e il distretto cui sono in forza (delle successive eventuali variazioni dovranno darne partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda).

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, in carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal Prefetto se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune.

Gli italiani non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

3° certificato, in carta da bollo da L. 4, rilasciato nell'anno XV E. F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento (o da chi ne faccia le veci), ovvero da gerarchie fasciste locali con il visto del segretario federale (o di chi ne faccia le veci) attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione ai Fasci di combattimento, o ai gruppi universitari fascisti, o ai fasci giovanili. Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, da rilasciarsi personalmente dal Segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione se vi sia stata o non interruzione, ed essere vistato dal Segretario del Partito (o da chi ne faccia le veci).

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero.

4° certificato di penalità, in carta da bollo da L. 12, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal segretario della R. Procura del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal Procuratore del Re;

5° certificato di moralità e di buona condotta, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale e legalizzato dal prefetto;

6° certificato di stato libero, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure, se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa. Detti certificati, in carta da bollo da L. 4, debbono essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare alla domanda un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garantire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 3150 nominali, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge del 12 marzo 1936-XIV, n. 1030; nel caso invece che intendano avvalersi della facoltà concessa dalle vigenti disposizioni, relative alla sospensione temporanea dell'obbligo della costituzione della rendita dotale, dovranno inviare domanda, in carta da bollo da L. 6, diretta al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), intesa ad ottenere, ai sensi delle disposizioni suddette, la dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale prescritta;

7° fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà, oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle colonie, dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto;

8° *per gli aspiranti alla nomina a tenente medico*: diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; oppure diploma originale di laurea in medicina e chirurgia se l'aspirante fu laureato entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

*per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista*: diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista; oppure diploma originale di laurea in chimica e farmacia, o il diploma originale di laurea in chimica e il diploma originale in farmacia se il concorrente li conseguì entro il 31 dicembre 1924, o ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

*per gli aspiranti alla nomina a tenente veterinario*: diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario; oppure: diploma originale di laurea in zooiatria, se la laurea fu conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante l'anno accademico 1924-25.

Le copie notarili, in carta da bollo da L. 8, che possono essere prodotte in vece dei diplomi originali su menzionati, devono essere legalizzate dal presidente del tribunale o dal pretore.

Il concorrente qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, può produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta da bollo da L. 4, attestante la conseguita abilitazione;

9° certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo da L. 4, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali sostenuti durante i corsi universitari e il voto finale conseguito nell'esame di laurea;

10° certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo da L. 4, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione.

Per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista il certificato di cui al n. 9 deve contenere le votazioni riportate negli esami speciali sostenuti durante i corsi universitari della facoltà di chimica e farmacia, o della facoltà di chimica e della facoltà o scuola di farmacia, nonchè le votazioni finali conseguite negli esami di laurea o di diploma, e il certificato di cui al n. 10 le votazioni riportate negli esami di abilitazione sia per la professione di chimico e sia per la professione di farmacista;

11° tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera, che il concorrente credesse di produrre.

Gli ufficiali in S.P.E. del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7; gli ufficiali in S.P.E. della M.V.S.N. sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5; gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

### Art. 4.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che, entro il termine stabilito, siano corredate di tutti i documenti indicati nel precedente art. 3.

Per i concorrenti che risiedano nelle colonie saranno osservate le seguenti disposizioni:

Le autorità riceventi accetteranno le domande, presentate entro il termine stabilito, anche se non corredate da tutti i documenti richiesti.

I documenti di cui all'art. 3 del presente decreto (ad eccezione della domanda prevista dal n. 6, secondo comma, e della fotografia prescritta dal n. 7) potranno essere trasmessi al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione 2ª) dalla famiglia di ciascun concorrente, tramite il comando di distretto nella cui circoscrizione la famiglia stessa risiede. Al riguardo i concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso la persona incaricata di trasmettere, in loro vece, i documenti di rito suddetti.

Per quanto ha tratto ai documenti appresso indicati, i corpi residenti in Colonia trasmetteranno, insieme alla domanda di ammissione al concorso, quelli di cui sono in possesso. In ogni caso, dovranno unire a tale domanda: il rapporto informativo, la dichiarazione di visita medico-collegiale, la fotografia ed, eventualmente, la domanda di dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale prescritta. Per i rimanenti documenti interesseranno subito i rispettivi depositi perchè provvedano a trasmetterli direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione 2ª).

L'Amministrazione militare si riserva la facoltà di consentire che i documenti di cui all'art. 3 del presente decreto, eventualmente mancanti a concorrenti che risiedano nelle Colonie, siano prodotti successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Sulle domande dei concorrenti residenti in patria o nelle Colonie, sarà fatto risultare, a cura dell'autorità ricevente, la data della loro presentazione.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero della Guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione 2ª), le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengano presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero stesso non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Non oltre il termine ora accennato, le autorità riceventi faranno, altresì, pervenire al Ministero della guerra:

*a*) il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, se il concorrente è ufficiale;

*b*) copia aggiornata dello stato di servizio, se il concorrente è ufficiale, o del foglio matricolare, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa; ovvero certificato di esito di leva negli altri casi;

*c*) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

*d*) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle colonie. Tale visita sarà effettuata presso un ospedale militare in sede di comando di corpo d'armata, da una commissione composta del rispettivo direttore di sanità (presidente), del direttore dell'ospedale e di un altro ufficiale medico superiore (membri).

Per i concorrenti residenti nelle colonie, la visita sarà effettuata presso commissioni costituite da un tenente colonnello medico presidente e da due ufficiali medici, possibilmente superiori, membri; secondo disposizioni che emaneranno i rispettivi comandi di truppe.

Per i concorrenti residenti nelle isole italiane dell'Egeo la visita sarà effettuata presso una commissione composta dell'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (presidente), e di due altri ufficiali medici (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Nelle visite su accennate dovrà essere accertato, con giusto rigore, che i concorrenti siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità dei vari organi ed apparati e che diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente all'autorità che ha disposto la visita la relativa dichiarazione medica.

I concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno senz'altro esclusi dal partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a corredo della loro domanda, la quale, invece, dovrà essere trasmessa al Ministero unitamente alla dichiarazione di visita medica;

*e*) le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia;

*f*) richiesta di certificato generale mod. 44 (già mod. 42 di cui alla circolare 228 del *Giornale militare* 1914).

Per i concorrenti che siano ufficiali in S.P.E. non occorrono i documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *e*), *f*).

Le autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso della lettera *b*) del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero della guerra.

### Art. 5.

I concorrenti, che saranno ammessi agli esami, verranno tempestivamente avvisati del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere le prescritte prove, le quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto.

### Art. 6.

Le commissioni giudicatrici, per la valutazione dei titoli e per gli esami di concorso, saranno composte:

*a*) per la nomina a tenente medico, di sette ufficiali medici (il presidente e sei membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale medico, senza diritto a voto. La commissione potrà suddividersi in due sottocommissioni, l'una per la prova di clinica medica o chirurgica, e l'altra per quella di anatomia topografica;

*b*) per la nomina a tenente chimico farmacista, di tre ufficiali del corpo sanitario (il presidente e due membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale del corpo sanitario, senza diritto a voto;

*c*) per la nomina a tenente veterinario, di un colonnello veterinario (presidente), e di due ufficiali superiori veterinari (membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un capitano veterinario, senza diritto a voto.

Il presidente, i membri e il segretario di ciascuna commissione giudicatrice saranno nominati dal Ministro della guerra.

Ogni componente della commissione giudicatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per tre, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 30 punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente 4, ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5.

Art. 7.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati, che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 18/30.

Per ottenere l'idoneità in ogni singolo concorso è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 18/30, e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 18/30 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo, contro ricevuta, i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati, che, per qualsiasi motivo, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Durante la prova scritta, non è permesso ai candidati comunicare in qualunque modo tra loro; nè essi possono consultare appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie: il candidato che vi contravviene è escluso dal concorso.

Art. 8.

Il Ministero della guerra deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 9.

Le graduatorie dei dichiarati idonei nei concorsi saranno pubblicate sul *giornale militare*.

Art. 10.

La nomina dei vincitori dei concorsi viene conferita con decreto Reale e l'ufficiale assume i doveri inerenti al suo stato dal giorno in cui riceve notificazione della nomina stessa.

È fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

I concorrenti che saranno nominati tenenti in S.P.E. nel Corpo sanitario o veterinario assumeranno come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, qualora non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: PARIANI.

PROGRAMMI D'ESAME PER IL CONCORSO ALLA NOMINA A TENENTE MEDICO IN S.P.E.

1. — *Prova orale e pratica di clinica medica e chirurgica.*

Dalla commissione viene assegnato al candidato un caso di clinica medica o di clinica chirurgica; il candidato dopo aver proceduto all'esame clinico illustrerà i sintomi rilevati, concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a volontà della commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportuno, richiedendo anche nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza medica.

2. — *Prova orale e pratica di anatomia topografica.*

La commissione assegna a ciascun candidato una tesi fra quelle sotto indicate; il candidato prepara la regione e ne dimostra poscia le particolarità anatomiche e le applicazioni chirurgiche più importanti.

Durata della prova: a volontà della commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune.

1. Regione occipito-frontale, regione temporale, topografia cranio-encefalica.
2. Regione sopraioidea.
3. Regione sottoioidea.
4. Regione parotidea.
5. Regione carotidea.
6. Regione sopraclavicolare.
7. Regione sterno-costale.
8. Regione antero laterale della parete addominale.
9. Regione lombare.
10. Regione inguino-addominale.
11. Regione dell'ascella.
12. Regione deltoidea.
13. Regione anteriore o posteriore del braccio.
14. Regione della piega del gomito ed anteriore dell'avambraccio.
15. Regione posteriore del gomito e posteriore dell'avambraccio.
16. Regione anteriore del polso e palma della mano.
17. Regione posteriore del polso e dorsale della mano.
18. Regione inguino-crurale.
19. Regione anteriore o posteriore della coscia.
20. Regione anteriore o posteriore del ginocchio.
21. Regione anteriore o posteriore della gamba.
22. Regione anteriore del collo del piede e dorsale del piede.

3. — *Prova scritta di igiene militare.*

Svolgimento scritto di un tema d'igiene con applicazioni al servizio militare. Il tema viene stabilito dalla commissione. I candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti.

PROGRAMMI D'ESAME PER IL CONCORSO ALLA NOMINA A TENENTE CHIMICO-FARMACISTA IN S.P.E.

1. — *Svolgimento scritto di un tema di chimica farmaceutica e tossicologia.*

Il tema, uguale per tutti i candidati, viene stabilito dalla commissione.

I candidati lo svolgono in un tempo non superiore ad otto ore, senza l'aiuto di libri o di manoscritti, consegnando poscia lo scritto alla commissione giudicatrice.

2. — *Prova pratica di analisi qualitativa minerale di quattro anioni e quattro cationi* (durata massima otto ore, compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare i manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmacologia che la commissione credesse di porre a loro disposizione. Nella relazione che consegnerà alla commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la commissione.

3. — *Prova orale di materia medica nella parte attinente ai farmacisti.*

Leggi e regolamenti riguardanti la professione del chimico e del farmacista (durata 40 minuti).

PROGRAMMI D'ESAME PER IL CONCORSO ALLA NOMINA A TENENTE VETERINARIO IN S.P.E.

1. — *Prova di igiene, epizoozoologia, ippotecnia, polizia sanitaria, ispezione delle carni.*

Specie della prova: scritta.

Durata della prova: sette ore.

Modalità: senza sussidio di libri, opuscoli o manoscritti, viene svolto per la prova, sulle materie sopra indicate, il tema formulato dalla commissione esaminatrice è comunicato dal presidente, al momento in cui comincia la prova stessa, ai candidati riuniti.

2. — *Prova di anatomia normale e patologica, fisiologica, patologia generale e speciale, medica e chirurgica, materia medica.*

Specie della prova: orale.

Durata della prova: a giudizio della commissione e non mai superiore ad un'ora.

Modalità: il candidato estrae a sorte una tesi fra quelle in appresso indicate, la svolge e risponde alle domande che su di essa la commissione crederà rivolgergli.

*Tesi.*

1. — Microorganismi patogeni, vegetali, animali. Nozioni generali sulla loro morfologia e biologia. Influenza delle condizioni fisiche dell'ambiente sulla vita dei batteri. Cenni generali sui virus filtrabili.

2. — Via di penetrazione dei germi patogeni nell'organismo animale. Malattie di infezione. Condizioni che favoriscono od ostacolano lo sviluppo delle infezioni. Immunità.

3. — Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi di infezione. Morva: eziologia, forme cliniche, anatomia patologica, misure di polizia sanitaria. Malleina e suo impiego diagnostico. Bacillo del carbonchio ematico, vaccinazioni siero-vaccinazioni anticarbonchiose.

4. — Sangue: sua costituzione e sua funzione, alterazioni della massa sanguigna (pletora ed oligoemia) e dei suoi componenti. Organi ematopoietici. Nozioni generali sulle affezioni protozoarie del sangue. Piroplasmosi equina.

5. — Febbre: suo concetto, fenomeni febbrili, decorso della febbre, tipi, stadi, esiti, significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie. Influenza: concetto, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, cura e profilassi.

6. — Processo infiammatorio: eziologia, sintomi, fenomeni istologici, prodotti infiammatori, esiti e cura, Setticemie e picemie.

7. — Circolazione linfatica. Linfangiti. Linfangite criptococcica eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi e terapia. Adenite equina: patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi, siero profilassi e siero terapia.

8. — Sistema muscolare. Generalità istologiche e fisiologiche dei muscoli. Reumatismo muscolare ed articolare: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Miositi.

9. — Sistema nervoso, Generalità istologiche e fisiologiche. Generalità anatomiche del sistema nervoso centrale. Meningo-encefalite: eziologia forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. Tetano: eziologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. Siero profilassi e siero-terapia.

10. — Circolazione sanguigna. Generalità anatomiche e fisiologiche. Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. Insufficienza valvolare e suoi effetti sulla circolazione. Pericardite: eziologia, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, diagnosi e cura. Trombosi ed embolia.

11. — Anatomia del tubo digerente. Funzione della digestione. Assorbimento intestinale. Catarro acuto e cronico gastro-intestinale. Enteriti tossiche ed infettive. Coliche negli equini.

12. — Peritoneo. Generalità anatomiche e fisiologiche. Peritonite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fegato: generalità anatomiche e fisiologiche. Bile e gligogene e loro funzioni. Lesioni anatomo-patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.

13. — Reni. Generalità anatomiche e fisiologiche. Nefrite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari, loro caratteri fisici e composizione chimica, disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparecchio urinario e valore della cura medica e chirurgica.

14. — Cavità nasali, faringe, e laringe. Cenni anatomici e fisiologici. Processi infiammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe. Distinzione, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. Corneggio.

15. — Bronchi, polmoni e pleure. Generalità anatomiche. Respirazione polmonare. Meccanica respiratoria. Modificazioni subite dall'aria e dal sangue nei polmoni. Bronchite, polmonite, pleurite: distinzioni, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche diagnosi; prognosi e cura.

16. — Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolare di quelle parassitarie: acariosi, ftiriasi, dermatofizie, forme cliniche, diagnosi differenziale, cura e profilassi. Scottature.

17. — Ferite e loro distinzioni. Fenomeni primitivi locali: emorragia e mezzi per arrestarla. Complicazioni generali: processo di cicatrizzazione, diagnosi, prognosi e cura delle ferite. Asepsi ed antisepsi.

18. — Ossa, cartilagini d'incrostamento e sinoviali articolari. Generalità anatomiche e fisiologiche. Fratture: loro distinzioni e complicazioni; eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Processo di riunione delle ossa fratturate. Osteomi. Ferite articolari ed artrite traumatica: sintomi, esiti, prognosi e cura. Lussazioni in generale ed in particolare di quella della rotola, sintomi e cura.

19. — Glandole salivari ed in particolare della parotide: generalità anatomiche. Saliva parotidea e mista; caratteri e composizioni, azione ed ufficio della saliva. Parotide: eziologia, lesioni anatomiche patologiche, diagnosi, prognosi e cura; successioni morbose. Fistole salivari, sintomi e cura.

20. — Apparecchio genitale maschile e femminile: generalità anatomiche e fisiologiche. Malattie più frequenti: orchite, acrobustite, balanite, loro eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Botriomicosi del cordone spermatico. Morbo coitale maligno; eziologia, sintomi, diagnosi differenziale, cura. Ernie in generale, ernie inguinali; cause, sintomi, prognosi e cura.

21. — Apparecchio della visione. Anatomia del globo oculare: mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna e specialmente di quella periodica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Amaurosi.

22. — Piede degli equini: Anatomia e fisiologia; secrezione della sostanza cornea. Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. Ferratura normale e correttiva. Carie della cartilagine alare; podo flemmatite e podotrochilite: eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura.

3. — *Prova di clinica medica e chirurgica.*

Specie della prova: orale e pratica.

Durata della prova: è stabilita caso per caso dalla commissione esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini malati, corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per ciascuno la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli per ciascun caso esaminato e su nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza veterinaria.

Roma, addì 10 aprile 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: PARIANI.

(1474)

---

# MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**Diario delle prove scritte del concorso a 30 posti di alunno d'ordine del ruolo dell'Ispettorato corporativo.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1937-XV. registro 3 Corporazioni, foglio n. 350, con il quale è stato bandito un concorso per esame a 30 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*), del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

Decreta:

Le prove scritte del concorso nelle premesse citato avranno luogo in Roma, nei giorni 12, 13 e 14 giugno 1937-XV.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: LANTINI.

(1503)

---

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.